

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 8 del 30/06/2020

OGGETTO: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito con presidente Il Sindaco Elisa Anelli il Consiglio Comunale.

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ANELLI ELISA	Presidente del Consiglio	SI
2	BALLINI GIORDANO	Consigliere	SI
3	SIMI MATTEO	Consigliere	SI
4	AMATA SILVIO	Consigliere	SI
5	LAZZARI SARA	Consigliere	SI
6	CINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
7	BARTOLOMEI PATRIZIA	Consigliere	SI
8	FRANCHI GABRIELE	Consigliere	NO
9	FLOSI GIANLUCA PASQUALE	Consigliere	SI
10	ANSALDI MARCO	Consigliere	SI
11	SABBATINI ELEONORA	Consigliere	SI

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.52 D.Lgs. 15/12/1997 n.446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visti:

- L'art.1 comma 738 della legge 27/12/2019 n.160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art.1 comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783, dell'art.1 della medesima legge 160/2019;
- L'art.1, commi da 739 a 783, dell'art.1 della legge 27/12/2019 n.160 i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- L'art.1, comma 777 della legge 27/12/2019 n.160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art.52 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- L'art-53 comma 16 della legge 23/12/2000 n.388 il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1 comma 3, del Decr.Leg.vo 28/09/1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento";
- L'art.13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 n.201 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del Decr.Leg.vo 28/09/1998 n.360";
- L'art.1 comma 767 della Legge 27/12/2019 n.160 ove si prevede che: "Le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Dato atto:

 Che con deliberazione C.C. n.13 del 27/03/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; Che l'art.107, comma 2, il D.L. 17/03/2020 n.18, ha prorogato al 31/07/2020 la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto:

- Che l'art.138 del D.L. 34/2020 stabilisce l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando l'art.1, comma 779, della L.27/12/2019 n.160;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Ritenuto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare il Regolamento dell'Imposta Municipale propria (IMU), disciplinata dall'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014" composta da n.19 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 vista la sua approvazione entro il termine del 31/07/2020.
- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cuiall'art.1, comma 3 del D.Lgs. 360/98.
- 5) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella SEZIONE DEDICATA, IL PRESENTE ATTO ED IL Regolamento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione; Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;

Sentito l'intervento e la relazione del Sindaco dove comunica, tra l'altro la modifica di cui all'art.11 dove è stato inserito "da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale";

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.1 astenuto (Flosi);

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione

Di seguito, data l'urgenza,

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.1 astenuto (Flosi);

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma T.U. Decr.leg.vo n.267/2000.



COMUNE DI VILLA BASILICA (PROVINCIA DI LUCCA)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Oggetto di imposta
- Art. 3 Esenzione terreni agricoli
- Art. 4 Area pertinenziale del fabbricato
- Art. 5 Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 6 Determinazione delle aliquote di imposta
- Art. 7 Valore venale delle aree fabbricabili
- Art. 8 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 9 Dichiarazioni
- Art. 10 Versamenti
- Art. 11 Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 12 Funzionario responsabile IMU
- Art. 13 Attività di controllo
- Art. 14 Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 15 Rimborsi
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Contenzioso
- Art. 18 Arrotondamenti
- Art. 19 Norme finali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), da applicarsi sul territorio del Comune di VILLA BASILICA, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria, introdotte dalla Legge 27.12.2019, n. 160, nonché le norme a questa applicabili e le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale in quanto compatibili.

Art. 2 Oggetto di imposta

- 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Villa Basilica, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
- 2. Presupposto della nuova IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 3 Escnzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli del Comune di Villa Basilica, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993 o da altre disposizioni.

Art. 4 Area pertinenziale del fabbricato

- 1. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
- 2. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 5 Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. E' considerata assimilata alle abitazioni principali, oltre quelle previste dalle disposizioni legislative, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o a qualsiasi titolo utilizzata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 6 Determinazione delle aliquote di imposta

1. Le tipologie di aliquote da applicare e la misura delle stesse sono stabilite con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, in base alle fattispecie che possono essere diversificate dal Comune, come da disposizioni legislative.

Art. 7 Valore venale delle aree edificabili

- 1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
- 2. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1.
- 3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

Art. 8 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

- 1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
- 2. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,

fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il ripristino di tali fabbricati è soggetto ad interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere e), c) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono una o più delle seguenti fattispecie:

- strutture orizzontali, quali solai e tetto di copertura, mancanti o con gravi lesioni che possano

costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- strutture verticali, quali muri perimetrali e di confine, mancanti o con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- edifici per i quali è stato emesso provvedimento, dall'amministrazione comunale o da altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

4. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante un tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. La dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità deve essere consegnata, unitamente alla dichiarazione. Quest'ultima deve essere presentata anche per la cessazione delle condizioni che hanno reso l'immobile inagibile o inabitabile. E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali denunce.

Art. 9 Dichiarazioni

- 1. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
- 2. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.
- 3. Coloro che vantano il diritto alle agevolazioni hanno l'onere di dichiarare il possesso dei requisiti di legge.

Art. 10 Versamenti

- 1. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a euro 12,00 annui.
- 2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti, purchè il debito d'imposta sia stato regolarmente assolto, nei seguenti casi:
- a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione all'ente impositore;
- b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- c) effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.

Art. 11 Differimento dei termini per i versamenti

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale, da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
- a) gravi calamità naturali;

- b) particolari emergenze a carattere sanitario;
- c) altri gravi eventi di natura straordinaria.

Art. 12. Funzionario Responsabile IMU

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 13 Attività di controllo

- 1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati pagamenti, nonché all'accertamento d'ufficio di omessi o ritardati versamenti e dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito avviso motivato.
- 2. A richiesta del contribuente, l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità per il tributo I.M.U.. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Art. 14 Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Il Comune, per la propria azione impositiva e al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal Regolamento per la disciplina delle Entrate tributarie attualmente in vigore.

Art. 15 Rimborsi

- 1. Non si procede al rimborso nel caso in cui le somme siano di importo uguale o inferiore ad euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
- 2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 16 Sanzioni

- 1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

- 3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di 100 euro.
- 4. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 17 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 18 Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 19 Norme finali

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dalla normativa nazionale vigente in materia di IMU, istituita con Legge 27.12.2019, n. 160.
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

OGGETTO: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione.

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì: 12/06/2020

Il Responsabile dell'Area F.to Dott.ssa Tiziana Ciattini

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addì: 12/06/2020

Il Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria F.to Dott.ssa Tiziana Ciattini Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to Elisa Anelli

Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Paola Maria La Franca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria F.to Sauro Paganucci

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 30/06/2020.

Il Responsabile servizi amministrativi F.to Roberta Martinelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Villa Basilica 07/07/2020

Istruttore Amministrativo

Sauro Paganucc